

SEGNATURA: 0003177121/02/2025/P\_FMI/PA/A|9.10.6/2010/ZPA/44



## COMMITTENZA:



**CUBE S.r.l.**

Via F. Turati, 2  
San Benedetto del Tronto (AP)  
Tel: 0735-431389  
lorellafedi@cubeinfo.it



FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI  
TECNOLOGICI SRL UNIPERSONALE

Sede Legale: Via Mazzini, 4 63900 Fermo (FM)  
Sede operativa: Via A.Mario, 42 63900 Fermo (FM)  
Tel. 0734/223495 - Fax 0734/216769  
P.IVA n. 01746510443

## ELABORATO:

NOTA.VVF BIS NOTA DI RISPOSTA PROT. VVF. N. 3815 DEL 29/04/24

prog.	categoria	sottocategoria	progress.	revisione	data	scala	plot
DEF	REL	NOTE	NOTA.VVF_BIS	B	02/25	-	A4

rev	data	descrizione	redatto	approvato
a	06/2024	PRIMA EMISSIONE	CUBE	ASITE
b	02/2025	SECONDA EMISSIONE - INTEGRAZIONE VOLONTARIA	CUBE	ASITE
c				
d				
e				

In risposta a quanto da voi richiesto con nota 0007346/29/04/2024 riferita alla mancanza nell'istanza, presentata dalla scrivente Fermo Asite Srl, della documentazione prevista dal D.M. 07/08/2012 **si precisa che:**

il D.M. sopra menzionato riguarda le 'Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151' delle attività soggette al controllo dei VVF.

Nel caso in esame, il progetto presentato dalla Fermo Asite Srl è riferito al rilascio del Provvedimento di Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. n.152/2006 per il 'Progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi: nuova vasca presso l'area ex Camacci'.

Ciò che si vuole realizzare è **una discarica per rifiuti non pericolosi**, nella quale i rifiuti vengono gestiti all'aperto ed interrati.

Non si tratta, pertanto, di **un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti**.

Per quanto attiene agli aspetti di prevenzione incendi si ricorda che le discariche all'aperto di rifiuti solidi urbani **non sono soggette ai controlli di prevenzione incendi** (cfr. Nota prot. n. P974/4101 sott. 106/50 del 25/09/2001) mentre **le attività di deposito e lavorazione di rifiuti all'interno di fabbricati** aventi superficie maggiore di 1000 m2 rientrano al **punto 70 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011** se il quantitativo di materiale combustibile è superiore complessivamente a 5000 kg – (cfr. Nota prot. n. P980/4101 sott. 106/50 del 28/08/2002). A ciò si aggiungono i **depositi di specifici materiali combustibili** quali, ad esempio, carta, cartoni, stracci o fibre tessili in quantitativo superiore a 5000 kg (att.34) oppure gomma o pneumatici con quantitativi superiori a 10000 kg (att.43) o, ancora, le materie plastiche in quantità superiore a 5000 kg (att.44).

In aggiunta a ciò, è stato emanato Il **Decreto del Ministero dell'Interno 26 luglio 2022** che reca "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti".

La norma si applica agli **stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva** o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2. Sono **esclusi i depositi temporanei come definiti nella parte IV del decreto legislativo n.152/2006**. Il decreto è entrato in vigore il 9 novembre 2022 e prevede l'adeguamento delle attività esistenti entro 5 anni, ad eccezione di quelle in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio o in regola con gli adempimenti previsti dal D.P.R. 151/2011.

In conclusione, non si è prodotta formale istanza e relativa documentazione in quanto il progetto presentato è riferito alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi e non è riferito ad una attività rientrante tra quelle previste nel D.M. 07/08/2012.

Mentre la gestione **dell'emergenza incendio** è analizzata ed affrontata nel 'Piano di gestione delle emergenze' redatto secondo la normativa vigente e riportante i presidi e le modalità operative per la gestione di eventuali situazioni di emergenza, compreso l'incendio.

Si precisa, inoltre, che le linee di trasporto del biogas sul corpo discarica possono non essere identificate all'interno dell'attività 6 del DPR 01/08/2011 n.151, cioè:

***Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio***

*non superiore a 0,5 MPa , Categoria A: Fino a 2,4 MPa limitatamente alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.*

il D.M. sopra menzionato e la regola tecnica relativa alla progettazione, costruzione e collaudo delle opere ricadenti nell'attività 6 fanno, quindi, espresso riferimento alla rete di trasporto e distribuzione di un gas infiammabile, con densità non superiore a 0,8 kg/m<sup>3</sup>.

Nel caso di gas di discarica, o biogas, la composizione di quanto si forma nella decomposizione del rifiuto genera un gas misto, costituito da circa il 60% di metano (CH<sub>4</sub>), il 35% di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>), la restante parte da ossigeno (O<sub>2</sub>) e azoto (N<sub>2</sub>), oltre a vari composti presenti in tracce.

Considerando, quindi, la composizione percentuale del biogas da discarica, la densità dello stesso si può considerare in media pari a **1,15 kg/m<sup>3</sup>** (tenendo che il metano ha densità 0.657 kg/m<sup>3</sup> , la CO<sub>2</sub> 1,97 kg/m<sup>3</sup>, l'ossigeno 1,429 kg/m<sup>3</sup>, l'azoto 1,25)


Si specifica, inoltre, che le linee di adduzione del biogas dal corpo discarica alla centrale di aspirazione e di recupero energetico (impianto di recupero) sono interne all'area della discarica e non fuoriescono dal limite dell'impianto e quindi non sono da considerare linee di trasporto e di distribuzione in senso stretto.

Ultima considerazione, il biogas è trasportato all'interno delle tubazioni in leggera depressione e di conseguenza, le tubazioni stesse non possono essere considerate in pressione.

A prescindere da quanto sopra esposto, la normativa e la regola tecnica è un utile riferimento ed è stata presa in debita considerazione in sede di progettazione.

Si allega: Chiarimento PROT. n° P422/4107 sott. 14/3 del Ministero dell'Interno

Ing. Sergio Ciampolillo



**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P422/4107 sott. 14/3

Roma, 07 maggio 1999

**OGGETTO:** Utilizzo tubazioni in polietilene ad alta densità in impianti di captazione biogas presso le discariche. Quesito.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, questo Ufficio è del parere che, in un impianto di captazione e combustione di biogas, le condotte che non fuoriescono dai confini dell'impianto medesimo non sono ricomprese nel campo di applicazione del D.M. 24 novembre 1984 che è relativo "agli impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale dai campi di produzione alle utenze".

Quanto sopra anche in considerazione della composizione del biogas, la cui densità può superare il valore di 0.8, e della circostanza che il gas è generalmente trasportato dai pozzi di estrazione alla stazione di utilizzo, in leggera depressione

Pertanto si ritiene che le norme tecniche di cui al D.M. 24 novembre 1984 debbano rappresentare, per il caso in specie, un utile riferimento e non disposizioni cogenti.